PSP 2023/2027 – Intervento SRH01 <<Erogazione servizi di consulenza alle aziende agricole e forestali>>

FAQ RELATIVE ALLA PRSENTAZIONE DELLE DOMANDE

<<L'impresa agricola che aderisce ad una OP che ha attivato la produzione integrata non può partecipare al servizio di consulenza dell'intervento SRH01 per le stesse tematiche>>.
Se la consulenza relativa alla "tematica 15" venisse eseguita sulla parte dei seminativi aziendali e non sulla parte dell'ortofrutta l'intervento sarebbe ammissibile?

Il paragrafo 7.1 riporta come settori di demarcazione con OCM olio d'oliva, apistico e ortofrutta.

Non è compreso il settore dei seminativi per le colture che non rientrano nell'OCM. Pertanto, la consulenza sulla produzione integrata per i seminativi non rientranti in OCM è ammissibile.

<<Per accedere al punteggio "Presenza in organico di almeno il 30% di consulenti che abbiano partecipato con profitto ai corsi di formazione organizzati nell'ambito dell'intervento SRH02 (Formazione dei consulenti) documentati da attestato>>,
è necessario che il tema del corso sia attinente alla consulenza prestata o basta un qualsiasi corso SRH02 anche su altre tematiche?

Per ottenere i 5 punti inerenti al criterio di valutazione sulla qualità del soggetto prestatore della consulenza legato alla formazione dei tecnici, è necessario avere in organico almeno il 30% di consulenti che abbiano partecipato a corsi di formazione organizzati nell'ambito dell'intervento SRH02 <<Formazione dei consulenti>>, documentati da attestato, indipendentemente dalla tematica del corso: non è necessario che la tematica sia quella oggetto del progetto di consulenza. Esempio: il prestatore di servizi ha nel proprio staff 10 tecnici. Se 3 tecnici hanno partecipato ciascuno a un corso organizzato nell'ambito dell'intervento SRH02 il punteggio verrà assegnato. Dovranno essere prodotti 3 attestati.

Come devono essere rendicontate le spese strumentali?

Il progetto di consulenza può prevedere attività strumentali funzionali a una efficace erogazione del servizio di consulenza. Per quanto riguarda le spese per le attività strumentali, verrà riconosciuto un rimborso forfettario per un importo **fino al 15%** del costo ammesso per l'attività di consulenza. Le spese strumentali non vanno rendicontate. A saldo, andrà chiesto un importo pari alle spese strumentali sostenute e nei limiti del 15%. Sarebbe opportuno fornire in fase di rendicontazione un elenco delle spese strumentali effettuate, specificando costi unitari e costo totale e conservare in ufficio le relative fatture complete del CUP di progetto, in modo che qualunque successivo controllo da parte di organismi pubblici possa andare a buon fine.

Paragrafo 21 del bando: <<Le attività di consulenza devono essere svolte prevalentemente attraverso visite presso le aziende destinatarie e tracciate, a cura di ogni consulente, nell'apposito schema di timesheet allegato alle presenti disposizioni attuative (Allegato 9).>>
Con il termine prevalentemente cosa si intende? + del 50%?

L'attività di consulenza è svolta prevalentemente attraverso visite presso le aziende destinatarie quando almeno il 51% dell'attività sia svolta in azienda. Esempio: se il progetto prevede che sia svolta consulenza a 10 aziende per 12 ore ciascuna, almeno 7 ore dovranno essere svolte presso ciascuna azienda.

Durante le attività svolte non presso l'azienda è necessaria la presenza dell'azienda?

Il bando prevede, unicamente, che la consulenza sia svolta prevalentemente in azienda. Pertanto, per le attività svolte non presso l'azienda non sarà necessaria la presenza della stessa.

Il parametro "ore" corrisponde "all'impegno lavorativo del consulente" per la fornitura del servizio e comprende sia il tempo impiegato per attività di tipo "frontale" (incontri con il destinatario finale del servizio di consulenza), sia il tempo impiegato per le attività di preparazione, ricerca delle informazioni, elaborazione di documenti o altro, che siano funzionali all'erogazione del singolo servizio di consulenza. Non devono essere considerate le ore lavoro corrispondenti al tempo impiegato per i trasferimenti e quello impiegato dal consulente per le pratiche amministrative, il coordinamento, la progettazione delle attività nel loro complesso e le eventuali attività di tipo indiretto in quanto si tratta di voci già comprese forfettariamente nella voce "impegno lavorativo del consulente" di cui sopra.

*È ammissibile, per lo **stesso** progetto, rendicontare un numero di ore diverso per le aziende destinatarie della consulenza?*

Il bando al paragrafo 9.4 stabilisce <<Il numero minimo di ore di consulenza per azienda è pari a 12 e il numero massimo è pari a 30>>. Nel rispetto del numero minimo e massimo delle ore di consulenza previste per ciascuna azienda destinataria, non si richiede che le aziende ricevano lo stesso numero di ore di consulenza. Nel progetto andrà indicato il numero di ore da realizzare per ciascuna azienda.

Quali sono i requisiti richiesti per l'accreditamento dei consulenti?

Con riferimento a quanto stabilito dal DM 3 febbraio 2016 "Istituzione del sistema di consulenza aziendale in agricoltura" sono considerati adeguatamente qualificati e formati:

1. gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali.
2. i soggetti in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione agli ordini o ai collegi professionali, o adeguato alla tematica di consulenza, non iscritti ai relativi albi, che abbiano uno dei seguenti requisiti:

a) documentata esperienza lavorativa di almeno 3 anni nel campo della consulenza;

b) attestato di frequenza con profitto, per le tematiche di consulenza inerenti al progetto, al termine di una formazione di base che rispetti i seguenti criteri minimi:

i. essere svolta da organismi pubblici, enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;
ii. avere una durata non inferiore a 24 ore nella relativa tematica di consulenza;
iii. prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

L'esperienza lavorativa va documentata con referenze rilasciate dal datore di lavoro che specifichino le mansioni svolte.

Aggiornamento dei consulenti

Per i consulenti iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come **valida e sufficiente** la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Tutti **i restanti soggetti prestatori** della consulenza e i consulenti facenti parte del loro staff **hanno l'obbligo di un aggiornamento professionale** da effettuare con periodicità almeno triennale e che deve rispettare i seguenti criteri minimi:

a) essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati, a livello regionale, nazionale o europeo;

b) avere una durata non inferiore a 12 ore con riferimento alla relativa tematica di consulenza;

c) prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza e merito.

Condizioni per la presentazione della domanda (fase 1 e 2): chiarimenti paragrafo 5

L'incompatibilità prevista all'ultimo trattino del punto b ([…] "prestare la propria opera presso un solo soggetto erogatore della consulenza" […]) deve intendersi nel senso che i componenti dello staff tecnico devono **prestare la propria attività presso un solo prestatore** di servizi. In caso contrario (es. consulente che opera con partita IVA), il tecnico **dovrà scegliere solo un prestatore di servizi** con cui partecipare all'intervento SRH01.